

COMPENSORIO ALPINO TO5
Valli Orco, Soana e Chiusella

REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE IN SELEZIONE CON AUSILIO DEI CANI
Stagione venatoria 2023/2024

Art. 1 FINALITÀ

Il CATO5, causa disposizioni regionali, attraverso il seguente regolamento intende andare a definire i criteri operativi in merito alla caccia di selezione alla specie cinghiale anche con ausilio di cani. I presenti criteri sono una parte dell'obiettivo più generale di una gestione del cinghiale, e delle problematiche ad esso connesse, che tenda al raggiungimento del maggiore livello possibile di compatibilità della specie nel contesto ambientale, agricolo e sociale della Regione Piemonte, considerando la situazione di emergenza sanitaria legata alla Peste Suina Africana (PSA).

Art. 2 METODO DI CACCIA

Il metodo di caccia è quello con un numero massimo di tre cani e un numero massimo di partecipanti di 25 cacciatori.

Art. 3 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

Il territorio del CATO5 viene suddiviso in due macro settori (A e B) seguendo la cresta che parte dal Colle Oche, fino a raggiungere e seguire il Savenca per terminare con il confine istituzionale.

Il settore A comprende i comuni di: CERESOLE REALE-NOASCA-LOCANA-SPARONE-ALPETTE-RIBORDONE-ROCCA-LEVONE-FORNO-PRASCORSANO-CANISCHIO-S.COLOMBANO-PONT C.SE-CUORGNE'-FRASSINETTO-INGRIA-RONCO C.SE-VALPRATO-CHIESANUOVA-BORGIALLO-COLLERETTO-CINTANO-CASTELNUOVO NIGRA-CASTELLAMONTE-ISSIGLIO

Il settore B comprende i comuni di: TRAVERSELLA -VALCHIUSA -RUEGLIO- VISTRORIO-VAL DI CHY-BROSSO- -LESSOLO-QUASSOLO-TAVAGNASCO-QUINCINETTO-CAREMA-NOMAGLIO-ANDRATE-SETTIMO VITTONI

Art. 4 GIORNATE DI CACCIA

L'attività venatoria potrà essere esercitata nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto.

Art. 5 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

I cacciatori che compongono le squadre devono essere tutti abilitati alla caccia di selezione. La composizione della squadra deve essere presentata all'istituto venatorio su un apposito modulo riportante i nominativi del capo squadra, di un eventuale vice e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di: luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero di licenza di caccia e firma di adesione.

Art. 6 COMPITI DEL CAPOSQUADRA

Il caposquadra o i suoi vice non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della legge 157/1992 o in quelle di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. 5/2018, per le due annate precedenti alla designazione.

Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento.

Il Caposquadra deve assolvere i seguenti compiti:

- a) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto;
- b) al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti.

Art. 7 MODALITÀ OPERATIVE

L'attività di caccia deve essere segnalata almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione "CACCIATA AL CINGHIALE IN ATTO" lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata.

La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al paragrafo precedente almeno entro un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicata sul tesserino venatorio. La mancata apposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l'assenza della squadra comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all'area.

Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile come previsto dalla l.r. 5/2018.

Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposita cartolina insieme alle relative fascette.

La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.

I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.

Ogni squadra ammessa deve essere dotata di "registro di caccia" suddiviso per giornate.

Il registro nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte dal caposquadra.

Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell'Istituto venatorio entro 5 giorni dalla conclusione dell'attività venatoria.

I dati contenuti nel registro dovranno pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ogni anno a cura degli istituti venatori.

Art. 8 ABBATTIMENTI

Per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso la sede del CA subito dopo l'abbattimento accertato della specie suddetta, dovrà essere apposto un contrassegno.

Il rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato), in deroga a quanto previsto dalla precedente normativa venatoria, potranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati al CA attraverso la consegna della scheda di rilevamento rilasciata e relativo campione biologico per controllo trichinella.

Il Presidente
Aloi Vincenzo
